Delibera n. 436/01/CONS del 21 novembre 2001

Istituzione del Servizio del controllo interno

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 21 novembre 2001;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

VISTO il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità, approvato con delibera del Consiglio n. 17/98 del 16 giugno 1998 ed, in particolare, l'articolo 28 che prevede l'istituzione del servizio del controllo interno;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286 recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

UDITA la proposta del Presidente;

DELIBERA

Art. 1

Istituzione e compiti del Servizio del controllo interno

1. È istituito il Servizio del controllo interno dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominato Servizio.

2. Il Servizio verifica la realizzazione degli obiettivi stabiliti dalle norme vigenti e dalle direttive dell'Autorità, nonché la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche. A tali fini procede alla valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti. Il Servizio verifica altresì l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa dei Dipartimenti, dei Servizi e degli Uffici dell'Autorità.

3. Il Servizio propone al Consiglio metodologie e parametri anche ai fini della valutazione, di esclusiva competenza del Consiglio stesso, dei dirigenti di primo livello.

Art. 2

Composizione del Servizio del controllo interno

1. Il Servizio è composto da tre membri esterni all'Autorità, di cui uno con funzioni di Presidente, esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione. Il provvedimento di nomina definisce il compenso dei componenti.

2. I componenti del Servizio restano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Art. 3

Modalità di funzionamento

1. Il Servizio opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente al Presidente ed al Consiglio dell'Autorità.

2. Il Servizio si riunisce presso la sede dell'Autorità, almeno una volta al mese.

3. Il Presidente del collegio convoca le riunioni e ne definisce l'ordine del giorno. Alle riunioni partecipa, senza diritto di voto, il Segretario generale.

4. Il Servizio riferisce in via riservata al Presidente ed al Consiglio sulle risultanze delle indagini, analisi e valutazioni effettuate e redige, ogni volta che sia richiesto e comunque con cadenza periodica almeno semestrale, una relazione secondo i parametri indicati dal Consiglio stesso, anche ai fini della valutazione dei dirigenti di primo livello.

5. Il Servizio, ai fini dello svolgimento dei propri compiti, può accedere agli atti e ai documenti inerenti le attività dell'Autorità e ha facoltà di richiedere ai dirigenti i dati e le informazioni necessari.

6. Per lo svolgimento dei propri compiti il Servizio è supportato da un'apposita unità organizzativa, istituita nell'ambito della Segreteria generale.

7. Ulteriori modalità di organizzazione e funzionamento del Servizio possono essere definite con apposita delibera dell'Autorità.

Art. 4

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente delibera ed alle ulteriori spese per il funzionamento del Servizio del controllo interno, valutati in € 110.000, si provvede a valere sulle disponibilità del capitolo n. 1158 del bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio finanziario 2002, nonché sui bilanci successivi per gli esercizi di competenza.

2. La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'Autorità e nel sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 21 novembre 2001

Il Segretario generale
ADRIANO SOI

Il Presidente
ENZO CHELI

Delibera n. 66/02/CONS del 27 febbraio 2002

Sostituzione di un componente del Comitato etico

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 27 febbraio 2002;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", e, in particolare, l'art.1, comma 9, che prevede l'adozione dei regolamenti sulle modalità operative e comportamentali del personale, dei dirigenti e dei componenti dell'Autorità attraverso l'emanazione di un documento denominato Codice etico;

VISTO il Codice etico dell'Autorità, approvato con delibera n. 18/98 del 16 giugno 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 169 del 22 luglio 1998, che, in particolare, all'art. 11 prevede l'istituzione di un Comitato etico;

VISTA la delibera n. 37/99 con la quale è stato costituito il Comitato etico;

CONSIDERATO che in data 20 ottobre 2001 è deceduto l'avv. Giorgio Azzariti, nominato Componente del Comitato etico con la delibera innanzi citata;

RITENUTO di dover procedere alla nomina di un nuovo Componente del Comitato etico in sostituzione dell'avv. Giorgio Azzariti;

UDITA la proposta del Presidente;

DELIBERA

Articolo unico

1. L'avv. Plinio Sacchetto è nominato Componente del Comitato etico dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. Il Comitato etico risulta pertanto così composto:

- prof. Vincenzo Caianiello, Presidente;
- avv. Plinio Sacchetto, Componente;
- prof. Alfonso Quaranta, Componente.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 27 febbraio 2002

Il Segretario generale
ADRIANO SOI

Il Presidente
ENZO CHELI

INIZIATIVE E ACCORDI DI RICERCA, FORMAZIONE E SPERIMENTAZIONE

INIZIATIVE E ACCORDI DI RICERCA, FORMAZIONE E SPERIMENTAZIONE

Accordo-quadro tra l'Università di Napoli "Federico II" e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Napoli, 24 aprile 2002

ACCORDO QUADRO

TRA

l'Università degli Studi di Napoli Federico II (di seguito Università), con sede in Napoli, Corso Umberto I cod. fisc. 00876220633, rappresentata dal Rettore p.t., Prof. Guido Trombetti ivi domiciliato per la carica, a tanto autorizzato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 30 dell'11 marzo 2002,

E

l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito Autorità), con sede in Napoli - Centro Direzionale, isola B 5, Torre Francesco - cod. fisc. 95011660636, rappresentata dal Presidente, Prof. Enzo Cheli

PREMESSO CHE

- l'Autorità e l'Università, nell'ambito e per l'attuazione dei propri rispettivi compiti istituzionali, intendono promuovere un Accordo-quadro pluriennale volto ad assicurare lo sviluppo di collaborazioni specifiche sia nell'area giuridico-economica, sia in quella tecnico-scientifica;

- le singole collaborazioni, nei diversi settori delle telecomunicazioni, dell'informatica e delle comunicazioni in genere, si sviluppano attraverso attività e progetti di studio, ricerca, innovazione, sperimentazione e formazione di comune interesse, attraverso la stipula, di volta in volta, di specifici accordi di collaborazione ai sensi delle normative che regolano le rispettive istituzioni ed in particolare, per quanto attiene l'Autorità, dell'art. 1, comma 13, della legge n. 249/97 che, tra l'altro, prevede la possibilità per l'Autorità stessa di avvalersi della collaborazione di soggetti o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza;

PREMESSO INOLTRE CHE

- L'Università rappresenta una delle principali istituzioni operanti nell'ambito della formazione, della didattica e della ricerca dell'area metropolitana di Napoli;

- presso le strutture dell'Università operano gruppi di ricerca che svolgono attività in vari settori delle telecomunicazioni e dell'informatica ed hanno maturato una vasta esperienza nel campo degli studi teorici e sperimentali relativi ai diversi aspetti tecnologici, economici e giuridici di tali settori, acquisendo un notevole bagaglio di conoscenze e strumenti metodologici in tale ambito;

- l'Università svolge, inoltre, un'intensa attività di formazione di carattere istituzionale in tali aree;

- l'Università è interessata all'ulteriore approfondimento di tali studi ed alla collaborazione con istituzioni pubbliche e private specializzate operanti nello stesso campo;

- l'Autorità, anche ai fini di adottare regolamentazioni atte a consentire lo sviluppo armonico e concorrenziale dei mercati di riferimento, svolge attività e studi nei settori economici, giuridici e tecnici, con particolare riferimento all'innovazione tecnologica ed alle conseguenti evoluzioni nei diversi settori delle comunicazioni sotto i duplici aspetti della produzione e dell'occupazione;

- l'Autorità consente a giovani neo laureati esperienze di praticantato in discipline attinenti alla materia di interesse dell'Autorità stessa, anche attivando a tali fini apposite convenzioni con Università ed istituti di ricerca, secondo le previsioni dell'art. 51 del proprio regolamento concernente il personale;

- l'Autorità, nell'ambito delle attività di tutela degli utenti, è interessata al coinvolgimento di competenze disciplinari ed interdisciplinari, nello sviluppo di studi, ricerche e indagini volti correlare le diverse fasi della produzione, distribuzione e fruizione dei servizi;

- l'Autorità intende concorrere, nei limiti e nel rispetto dei propri precipui compiti istituzionali, alla diffusione nel Paese di una cultura evoluta nelle comunicazioni, promovendo iniziative di studio, ricerca e formazione nel settore, anche attraverso scambi con istituzioni nazionali, comunitarie ed internazionali e collaborando alla realizzazione di progetti a tali fini indirizzati che potranno essere proposti dall'Università in assoluta libertà;

- l'Università e l'Autorità hanno stipulato in data 7 aprile 2000 un Accordo-quadro di collaborazione pluriennale avente lo scopo di utilizzare risorse e competenze esistenti presso i due enti per lo svolgimento di attività di ricerca, di consulenza scientifico-tecnica e di formazione;

- gli enti sottoscrittori hanno di comune intesa rilevato l'opportunità di aggiornare le disposizioni che regolano alcuni aspetti organizzativi, sulla base delle esperienze maturate nel primo periodo di attuazione dell'Accordo in vigenza;

- il Consiglio dell'Autorità nella riunione del 10 aprile 2002 ha approvato il presente testo dell'Accordo contenente aggiornamenti, ai fini della sottoscrizione;

- il Consiglio di Amministrazione dell'Università con delibera n. 30 del 1° marzo 2002 ha approvato il presente testo dell'Accordo contenente aggiornamenti, ai fini della sottoscrizione;

TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Premesse

1. Le premesse che precedono formano parte integrante del presente Accordo-quadro.

Art. 2

Scopo dell'Accordo-quadro

1. Il presente Accordo-quadro ha lo scopo di utilizzare risorse e competenze esistenti presso l'Università e presso l'Autorità per lo svolgimento di attività di ricerca, di consulenza scientifico-tecnica e di formazione.

Art. 3

Oggetto dell'Accordo-quadro

1. Possono formare oggetto delle attività previste dal presente Accordo-quadro le tematiche di interesse comune per l'Autorità e per l'Università, di carattere sia teorico che sperimentale, nonché l'attivazione di servizi comuni nei relativi settori, da gestire con apposita regolamentazione.

2. Attività di ricerca svolta presso l'Università e/o presso l'Autorità con personale di entrambi gli Enti su temi di ricerca proposti dall'Autorità:

a) l'Autorità può affidare all'Università attività di ricerca su temi di proprio prevalente interesse, anche richiedenti l'impegno di attrezzature ed impianti di particolare rilievo di proprietà dell'Università stessa. Tali attività di ricerca possono essere svolte separatamente o congiuntamente da personale dei due Enti. L'attività di eventuali gruppi misti potrà svolgersi sia presso l'Autorità che presso l'Università.

3. Attività di ricerca svolte presso l'Università e/o presso l'Autorità con personale di entrambi gli Enti su temi di ricerca proposti dall'Università:

a) l'Autorità può partecipare ad attività di ricerca di prevalente interesse dell'Università su proposta di quest'ultima. La collaborazione avviene con la messa a disposizione presso l'Università e/o presso l'Autorità di personale e/o di attrezzature dell'Autorità.

4. Attività di consulenza scientifica e tecnica in settori disciplinari connessi con l'attività dell'Autorità:

a) l'Autorità può richiedere, di poter disporre di consulenza scientifica e tecnica su specifici aspetti e problemi in settori disciplinari connessi alle attività svolte dalla stessa.

5. Attività didattico-scientifica svolta presso l'Autorità e/o l'Università:

a) l'Università e l'Autorità possono concordare le modalità per lo svolgimento di attività didattiche complementari alla formazione di studenti, laureandi e laureati, nonché alla formazione didattico-scientifica dei candidati ammessi al conseguimento del dottorato di ricerca, purché tali attività rientrino negli interessi dell'Autorità stessa;

b) l'Autorità può richiedere all'Università prestazioni didattiche sotto forma di corsi o seminari di aggiornamento e qualificazione professionale nei settori disciplinari di interesse, da svolgersi, anche in collaborazione, presso l'Università e/o presso le sedi dell'Autorità;

c) l'Autorità può concorrere, nelle diverse forme anche economiche di volta in volta concordate, al sostegno di studenti e laureati per la partecipazione ad attività formative di proprio interesse ovvero alle altre attività disciplinate dal presente Accordo-quadro, nonché promuovere stage didattici e/o di formazione presso la propria sede per singoli studenti, anche proposti dall'Università;

d) l'Autorità può promuovere, anche su proposta dell'Università conferenze illustrative delle funzioni svolte dall'Autorità, anche allo scopo di orientamento professionale, visite organizzate di gruppi di studenti presso l'Autorità stessa, nonché convegni, tavole rotonde, incontri volti ad ampliare ed approfondire problematiche connesse allo svolgimento dei propri compiti istituzionali.

Art. 4

Modalità di attuazione

1. Le attività oggetto del presente Accordo-quadro si realizzano attraverso la stipula di singoli accordi di collaborazione nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare vigente, che disciplinano gli aspetti giuridici, economici ed i contenuti, conformemente alle disposizioni generali previste dall'Accordo-quadro stesso.

Art. 5

Strutture utilizzabili

1. Le attività pianificate nell'ambito del programma annuale di cui all'art. 7 saranno svolte dalle strutture dell'Università, ferme restando le caratteristiche di indipendenza e di assenza di incompatibilità; l'Autorità può avvalersi, oltreché delle proprie strutture, delle altre istituzioni pubbliche espressamente previste dalla legge n. 249/97.

2. L'Autorità e l'Università possono, inoltre, utilizzare soggetti esterni previa verifica della assenza di incompatibilità e/o di conflitto di interessi da effettuarsi a cura e responsabilità della parte che ne prevede l'utilizzo. Specifici vincoli e limiti possono essere, di volta in volta, previsti dai singoli accordi di collaborazione.

Art. 6

Norme per il personale dei due Enti

1. Ai fini del presente Accordo-quadro, le parti si impegnano ad accogliere, in qualità di ospite, personale dell'altro Ente impegnato in attività di collaborazione regolate dagli accordi di cui all'art. 4.

Le spese connesse allo scambio di personale sono a carico dell'Ente cui appartiene il personale che si reca presso l'altro Ente.

2. Il personale di uno dei due Enti, che si rechi presso una sede dell'altro Ente per l'esecuzione delle attività di collaborazione, è tenuto ad uniformarsi a tutte le disposizioni regolamentari in vigore nell'Ente ospitante.

3. Il personale impegnato nell'espletamento dell'attività di cui al presente accordo e che fruisce di borse di studio, comunque concesse, non potrà in ogni caso essere impegnato in attività didattiche qualora non consentito dalle norme vigenti e non potrà svolgere attività professionali e di consulenza retribuita. L'attività del personale suddetto, che fruisca o meno di borse di studio o rimborsi spese, non costituisce, ad alcun titolo, presupposto per futuri rapporti di lavoro e/o di consulenza con alcuno degli Enti ospitanti.

Art. 7

Comitato di programmazione

1. Al fine di promuovere e di verificare l'attuazione del presente accordo, è costituito un Comitato di programmazione composto dal Presidente dell'Autorità e da due Commissari dell'Autorità e dal Rettore ovvero dal Pro-Rettore e da due delegati dell'Università. Le funzioni di coordinamento sono svolte dal Presidente dell'Autorità, o da un Commissario a ciò incaricato, e dal Rettore o dal Pro-Rettore.

2. In particolare, il Comitato provvede a:

- promuovere una migliore conoscenza reciproca dei rispettivi settori di interesse, nonché delle rispettive competenze e capacità tecniche, anche suggerendo le linee degli interventi da realizzare in collaborazione;

- predisporre, attraverso l'individuazione di aree di interesse, un programma annuale di carattere generale, da realizzarsi attraverso la stipula di successivi accordi così come previsto dall'art. 4;

- fissare il tema di un seminario di studio che si svolgerà periodicamente presso Villa Orlandi in Anacapri, sede resa disponibile a tal fine dall'Università la quale assicurerà altresì la consulenza scientifica, individuando un docente responsabile; l'Autorità concorrerà agli oneri;

- valutare i risultati conseguiti nell'ambito della collaborazione tra i due enti derivante dall'Accordo-quadro.

3. Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente dell'Autorità o del Rettore o Pro-Rettore ogni qualvolta sia ritenuto necessario ed, in ogni caso, almeno una volta all'anno.

4. Il Comitato si riunisce validamente con la presenza di almeno due componenti per ciascuna parte.

Art. 8

Durata

1. L'Accordo-quadro avrà la durata di tre anni dalla data della sua sottoscrizione e si intenderà automaticamente rinnovato di triennio in triennio, salvo quanto previsto al successivo art. 9.

Art. 9

Recesso

1. Ciascuna delle parti potrà, a suo insindacabile giudizio, recedere dal presente Accordo-quadro con un preavviso di almeno sei mesi, che dovrà essere notificato alla controparte con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 10

Modifiche

1. Eventuali modifiche del presente accordo devono essere concordate espressamente fra le parti e formare oggetto di protocolli aggiuntivi.

Art. 11

Disposizioni finali

1. Il presente accordo non è soggetto all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16 della tabella annessa al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni. Esso è inoltre soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 1, lett. B, della Tariffa - Parte seconda, annessa al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Napoli, 24 aprile 2002

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Il Presidente

ENZO CHELI

Università degli Studi di Napoli Federico II

Il Rettore

GUIDO TROMBETTI

COMITATI REGIONALI PER LE COMUNICAZIONI

COMITATI REGIONALI PER LE COMUNICAZIONI

Regione Lazio - Legge regionale 3 agosto 2001, n. 19

Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni

Bollettino ufficiale della Regione Lazio 10 agosto 2001, n. 22

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale promulga:

Art. 1

Oggetto

1. La presente legge istituisce e disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni della Regione (Corecom), ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), ed in conformità con la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata Autorità, del 28 aprile 1999, n. 52.

Art. 2

Istituzione e natura

1. Al fine di assicurare a livello territoriale regionale le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni, è istituito il Corecom.

2. Il Corecom è organo funzionale dell'Autorità ed è altresì organo di consulenza e di gestione della Regione in materia di sistemi convenzionali o informatici delle telecomunicazioni e radiotelevisivo.

Art. 3

Composizione e durata

1. Il Corecom è composto da:

a) il Presidente nominato dal Presidente della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente;

b) sei componenti designati dal Consiglio regionale, in modo che sia garantito il ruolo delle opposizioni consiliari.

2. I componenti del Corecom sono scelti tra soggetti in possesso dei necessari requisiti di competenza ed esperienza, documentati ed appositamente valutati, nel settore delle comunicazioni, nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici.

3. Il Corecom è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni.

4. I componenti del Corecom non sono immediatamente rieleggibili. Il divieto di immediata rielezione non si applica al Presidente ed ai componenti del Corecom che abbiano svolto la loro funzione per un periodo di tempo inferiore a due anni e sei mesi.

5. Al rinnovo del Corecom si provvede entro quarantacinque giorni dalla scadenza. In caso di inutile decorso del suddetto termine si provvede ai sensi della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12 e successive modifiche.

6. In caso di decesso, dimissioni o decadenza di un componente del Corecom, il Consiglio regionale procede all'elezione di un nuovo componente con le modalità di cui al comma 1, lettera b). Il componente che subentra resta in carica fino alla scadenza ordinaria del Corecom.

7. In caso di decesso, dimissioni impedimento grave o decadenza del Presidente del Corecom, il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina del nuovo Presidente, con le procedure di cui al comma 1, lettera a). Il Presidente che subentra resta in carica fino alla scadenza ordinaria del Corecom.

8. In caso di impedimento del Presidente del Corecom le funzioni vicarie sono svolte dal componente più anziano di età. Qualora l'impedimento del Presidente si protragga per un periodo superiore ai quattro mesi, si provvede alla nomina di un nuovo Presidente ai sensi del comma 1, lettera *a)*.

Art. 4

Incompatibilità

1. La carica di componente del Corecom è incompatibile con quella di:

a) membro del Parlamento europeo o nazionale, del Governo, del Consiglio regionale o della Giunta regionale o di quelle provinciali e comunali;

b) presidente, amministratore, componente di organi direttivi di enti pubblici anche non economici, o di società a prevalente capitale pubblico, nominati da organi governativi, regionali, provinciali o comunali;

c) titolare di incarichi direttivi in partiti o movimenti politici;

d) amministratore o dipendente di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della programmazione, a livello sia nazionale sia locale;

e) dipendente regionale;

f) titolare di rapporti di collaborazione o consulenza attivi con i soggetti di cui alla lettera *d)*;

g) titolare di rubriche di informazione, di critica o commento, su quotidiani o periodici, in radio o televisione, pubbliche o private, o in siti informatici collocati in rete, che riguardino le questioni relative alla televisione ed alle telecomunicazioni.

2. I soci risparmiatori delle società commerciali e delle società cooperative non rientrano nelle situazioni di incompatibilità di cui al comma 1.

Art. 5

Dimissioni

1 Le dimissioni dei componenti del Corecom sono presentate, tramite il Presidente del Corecom, al Presidente del Consiglio regionale.

2. Il Presidente del Corecom presenta le proprie dimissioni al Presidente della Giunta regionale che informa il Presidente del Consiglio regionale.

3. Il Presidente del Consiglio regionale, ed il Presidente della Giunta regionale, preso atto delle dimissioni, provvedono agli adempimenti necessari per la sostituzione dei componenti dimissionari in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1.

4. Le dimissioni e le conseguenti sostituzioni vengono comunicate all'Autorità dal Presidente della Giunta regionale, nel caso del Presidente del Corecom, e dal Presidente del Consiglio regionale, nel caso degli altri componenti del Corecom.

5. I componenti dimissionari esercitano le loro funzioni fino alla nomina dei loro sostituti.